

N.23602/12 RGNR dda

n. 104/18 Lib.

m. 25/18 Rep. Imp.



**PROCURA DELLA REPUBBLICA  
presso il Tribunale di Palermo**

**RICORSO PER CASSAZIONE DEL PUBBLICO MINISTERO**

(art. 311 comma I del c.p.p.)

*Alla Suprema Corte di Cassazione  
ROMA*

**Il Pubblico Ministero**

visti gli atti del procedimento suindicato iscritto a carico di  
**REINA Pietro Stefano, nato a Cammarata il 29.6.1951**

**indagato**

per il capo VV) della o.c.c. emessa dal GIP presso il Tribunale di Palermo il 11.1.2018 e  
segnatamente

*VV) GLAMBRONE Calogerino, REINA Pietro Stefano*

*del delitto di cui agli artt. 110 c.p., 416 ter c.p. e 7 D.L. 152/1991, per avere, in concorso tra loro, REINA Pietro Stefano, marito di BONACCOLTA Giovanna (candidata per la carica di consigliere comunale di Cammarata in occasione delle consultazioni amministrative del mese di maggio 2015), ottenuto da GLAMBRONE Calogerino (esponente della famiglia mafiosa di Cammarata e San Giovanni Gemini), la promessa di procurare voti per la medesima BONACCOLTA, mediante le modalità di cui al terzo comma dell'art. 416 bis c.p., in cambio della promessa di erogazione di altra utilità e segnatamente della intermediazione nella stipula di un contratto di fornitura caffè da parte di BONACCOLTA Vincenzo (fratello di BONACCOLTA Giovanna), titolare dell'area di servizio Motel San Pietro (sito lungo la SS.189 località San Pietro di Castronovo di Sicilia), in favore di MANGLAPANE Vincenzo (cl.1971 - cognato di GLAMBRONE Calogerino) e comunque della promessa di altre utilità dopo la avvenuta elezione della moglie.*

*Con l'aggravante di avere commesso il fatto, avvalendosi delle condizioni previste dall'art 416 bis cp e con la finalità di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "Cosa Nostra".*

*In Cammarata, in epoca antecedente e prossima al mese di maggio del 2015.*

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'G'.

## **PROPONE**

ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza del 16 febbraio 2018, depositata il 26 marzo 2018, con cui il Tribunale del riesame di Palermo, in accoglimento del gravame proposto dalla difesa dell'indagato, ha annullato la citata ordinanza applicativa della misura cautelare per i seguenti motivi

- a) contraddittorietà ed illogicità della motivazione ex art. 606 lett. e c.p.p.;**
- b) erronea e falsa applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento agli artt. 272 ss., 292 comma 2 , 309 comma 9 c.p.p. ex art. 606 lett. b) c.p.p.**

## **OSSERVA**

Con ordinanza del 11.1.2018, il GIP presso il Tribunale di Palermo, accogliendo la richiesta del PM, applicava all'indagato la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati in contestazione; tale misura cautelare si inseriva in una complessiva vicenda investigativa avente ad oggetto le condotte di numerosi appartenenti alla associazione mafiosa operante principalmente nella provincia di Agrigento ed ai delitti fine del medesimo sodalizio (si rinvia per comodità espositiva alla richiesta del P.M. ed al citato provvedimento custodiale per un quadro generale della intera vicenda processuale).

### **La motivazione del riesame**

Tutto ciò premesso in termini generali, il Tribunale ha annullato il citato provvedimento custodiale ai sensi degli artt. 292 comma 2 lett c) e 309 comma 9 c.p.p. ritenendo che lo stesso è sostanzialmente privo di motivazione o comunque redatto con motivazione apparente e in ogni caso privo del requisito essenziale della valutazione autonoma del giudice.



### Contraddittorietà e illogicità della motivazione ex art. 606 lett. e) c.p.p.

Tali affermazioni appaiono in primo luogo contraddittorie con quanto scritto in premessa dallo stesso Tribunale per il Riesame il quale rileva che il GIP ha svolto una attività di selezione degli elementi indiziari adottati dal P.M..

Appare ovvio, infatti, che tale attività di analisi e selezione ha costituito il primo passo rispetto alla autonoma valutazione effettuata dallo stesso organo giudicante.

Del resto, non è un caso che per dimostrare che l'o.c.c. fosse priva di motivazione il Tribunale abbia dovuto redigere un lungo, complesso ed articolato provvedimento (12 pagine – seppure molte delle stesse si dilungano in una analisi della giurisprudenza in materia al fine di supportare una decisione che, all'opposto, non trova fondamento nel dato testuale) al fine di dimostrare che non vi era alcuna motivazione effettiva, scendendo nel dettaglio ed analizzando diffusamente quella stessa motivazione che, contraddittoriamente, sostiene non sussistere.

Invero, nel provvedimento oggi impugnato si sono dovute esaminare partitamente ed analiticamente tutte le considerazioni effettuate dal GIP, al solo fine di dimostrare la premessa erronea che non vi era stata una autonoma valutazione da parte dello stesso.

Non si vede come possa coesistere l'affermazione della mancanza e/o inesistenza e/o apparenza di motivazione con le circostanze, dedotte dallo stesso Tribunale, che il nel provvedimento impugnato si:

- E' data contezza degli elementi di fatto più significativi riportati nella richiesta cautelare;
- E' effettuata una selezione di tali elementi, rilevando solo quelli più rilevanti a parere del giudice della cautela rispetto a quelli ben più ampi riportati dal Pubblico Ministero nella sua richiesta;
- E' accolta parzialmente la richiesta, sia in relazione alle imputazioni che agli indagati cui applicare la misura cautelare (infatti per alcuni reati e per alcuni reati la richiesta è stata in toto rigettata);



- E' graduata la applicazione delle misure applicate rispetto a quelle richieste dalla Procura della Repubblica: rispetto alle 76 richieste di applicazione di custodia cautelare in carcere formulate dal P.M. il G.I.P: ha emesso 63 misure cautelari di cui 48 in carcere, 11 agli arresti domiciliari e 5 obblighi di presentazione alla P.G., escludendo la sussistenza di numerose fattispecie di reato rispetto a quelle contestate e di aggravanti ad effetto speciale per taluni reati-fine (come ad es. l'art. 7 D.L. 152/1991).

La conclusione cui è giunto il Tribunale, nonostante le superiori premesse, è frutto, dunque, di un ragionamento intrinsecamente contraddittorio ed estremamente formalistico, espressione di una visione ragionieristica e burocratica dello stesso complessivo ruolo del Tribunale per il Riesame e della disamina che lo stesso deve effettuare del materiale sottoposto al suo vaglio.

Ebbene i principi cui il provvedimento impugnato dice di volere seguire, non trovano rispondenza né nella lettera della legge né nella interpretazione che delle norme sulla motivazione ha dato la Corte di Cassazione, anche in quell'orientamento, in astratto più rigoroso, cui il provvedimento impugnato dice di volere aderire e che, invece, stravolge nella sua essenza, come si evince da una semplice lettura delle motivazioni (e non solo delle massime) delle sentenze che la stessa ordinanza impugnata richiama (e che si esamineranno infra in relazione al vizio della falsa applicazione di legge).

Del resto, se così non fosse non si capisce perché lo stesso Tribunale per il Riesame non ha annullato integralmente la ordinanza custodiale in oggetto, che è ovviamente redatta interamente con lo stesso metodo analitico-valutativo che viene censurato solo in 28 casi, rispetto alle complessive 63 misure cautelari applicate (e rispetto alle 76 richieste).

Delle due l'una. O l'ordinanza è carente di motivazione e redatta con motivazione apparente e deve essere annullata nel suo complesso, oppure non lo è. In caso contrario la decisione si baserebbe solo ed esclusivamente su una valutazione casuale da parte del Tribunale per il Riesame.



Invero, che l'ordinanza non sia carente di motivazione né redatta con motivazione apparente e che presenti l'autonoma valutazione del giudice in 35 casi su 63, in cui il provvedimento è stato confermato, già rende evidente *ictu oculi* l'illogicità della decisione impugnata. Così come la necessità di analizzarla partitamente e in maniera parcellizzata per dimostrare quell'assunto da cui il Tribunale ha preso le mosse, di cui invece mancava del tutto il fondamento sia fattuale che normativo.

In conclusione, la soluzione adottata dal Tribunale, valutata sia in relazione al singolo provvedimento che alla complessiva vicenda di cui si occupato, è con tutta evidenza intrinsecamente illogica e contraddittoria e deve essere annullata.

**Erronea e falsa applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento agli artt. 272 ss., 292 comma 2 , 309 comma 9 c.p.p. ex art. 606 lett. b) c.p.p.**

Per giungere alla errata decisione dell'annullamento della ordinanza custodiale, che come si è detto già è in sé illogica e contraddittoria, il Tribunale del Riesame, come già anticipato, si basa su una interpretazione della disciplina sulla motivazione dei provvedimenti cautelari che non ha alcun aggancio con il dettato normativo e con la sua interpretazione da parte della giurisprudenza sia di merito che di legittimità.

Invero, la Corte di Cassazione si è pronunciata ripetutamente, sia prima che dopo la novella del 2015, su come debba essere interpretato l'obbligo di motivazione e di adeguata valutazione da parte del giudice della cautela previsto dall'art. 292 comma 3 e dall'art. 309 comma 9 c.p.p.

Come è noto, il legislatore del 2015 ha recepito legislativamente quell'orientamento che già in precedenza sanzionava con la nullità gli atti che presentano una acritica ricezione della richiesta di misura cautelare da parte del GIP poiché difetta, in tal caso, una autonoma valutazione da parte del giudice della cautela che deve dare conto del percorso argomentativo seguito che lo ha condotto alla emissione del provvedimento custodiale.



Il problema che si è posto è, dunque, come debba essere effettuato il sindacato se il provvedimento coercitivo sia corredato o meno di un'autonoma valutazione sul fumus e sui pericula.

In tal senso si sono fronteggiati due distinti orientamenti giurisprudenziali, come anche evidenziato dal Tribunale del Riesame nel provvedimento oggi impugnato.

Ebbene, a parere del ricorrente, alla luce di entrambe dette interpretazioni il provvedimento custodiale non presentava vizi di sorta tali da dover essere annullato.

Infatti, anche esaminando la giurisprudenza più rigorosa cui il Tribunale ha dichiarato di volere aderire (seppure si tratta di quella più risalente, poiché tutte le sentenze più recenti - inspiegabilmente pretermesse dal Tribunale - sono nel senso opposto) ha ritenuto che anche la c.d. tecnica del "copia e incolla" ovvero della incorporazione della richiesta nel provvedimento coercitivo ovvero il rinvio per relationem alla richiesta del P.m. sono tutte opzioni possibili per la redazione del provvedimento, se sono esplicitate, indipendentemente dal richiamo in tutto o in parte di altri atti del procedimento, i criteri adottati dal giudice della cautela a fondamento della decisione, ossia le ragioni che giustificano l'emanazione del titolo cautelare.

Proprio nella sentenza della **Cassazione penale, sez. III, 11/05/2016, (ud. 11/05/2016, dep.12/07/2016), n. 28979** che il Tribunale richiama a fondamento della propria impostazione, si legge testualmente in motivazione che è un principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale *"la previsione dell'autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza non ha carattere innovativo, essendo essa espressione del principio generale per cui l'esercizio di un autonomo potere comporta il dovere di esplicitare le ragioni che giustificano la decisione, con la conseguenza che la necessità di un'autonoma valutazione e' compatibile con il rinvio "per relationem" o per incorporazione alla richiesta del pubblico ministero, salvo che l'ordinanza recepisca acriticamente la richiesta cautelare aggiungendovi mere clausole di stile senza una necessaria rielaborazione critica di essa (Sez. 6, n. 47233 del 29/10/2015, Moffa A., Rv. 265337)"* situazione che *"non sussiste laddove vi siano parti dell'ordinanza coercitiva del tutto*



*indipendenti rispetto al contenuto della domanda diretta ad ottenere la misura cautelare”.*

In buona sostanza, cio' che si richiede al giudice della cautela, in materia cosi' delicata in tema di diritti fondamentali, e' che il provvedimento venga adottato in maniera consapevole attraverso un discorso giustificativo che dia conto nella motivazione del fatto che le ragioni poste a fondamento del vincolo cautelare siano state effettivamente studiate e meditate da parte del giudice al quale e' conferito il potere di limitare i diritti di liberta'; evenienza da escludere, *ex positivo iure*, quando l'atto si limiti puramente e semplicemente a recepire interamente il contenuto della richiesta cautelare o di un atto di indagine ovvero si limiti ad interpolarli con l'aggiunta di clausole di stile o di frasi stereotipate.

Siffatti criteri devono essere osservati sia con riferimento alle singole posizioni cautelari sia con riferimento alle singole "imputazioni cautelari", fermo restando che, in presenza di posizioni analoghe o di "paraimputazioni" descrittive di fatti commessi con modalita' "seriali", *non e' necessario che il giudice ripeta continuamente le regole di giudizio alle quali si e' ispirato, potendo ricorrere ad una valutazione cumulativa purché dal contesto del provvedimento risulti evidente la ragione giustificativa della misura in relazione ai soggetti attinti e agli addebiti, di volta in volta, considerati per essi sussistenti.*

Nella medesima pronuncia si evidenzia la legittimità di una tecnica motivazionale in cui si perviene ad una ricostruzione in maniera autosufficiente rispetto al contenuto delle risultanze investigative e al contenuto della domanda cautelare perche', *“pur avendone richiamato per larghi tratti gli esiti al fine di dividerli (il giudice n.d.r.) , aveva tuttavia eseguito autonome valutazioni attraverso originali considerazioni espresse, di volta in volta, sulla valenza degli elementi indiziari passati in rassegna e sulla consistenza delle esigenze cautelari ritenute presenti nel caso di specie”.*

A conferma della legittimità di tale approccio, nella stessa sentenza, si richiama il fatto che nel provvedimento cautelare oggetto di quella decisione vi erano delle pagine in cui le considerazioni svolte dal Gip - il cui contenuto era stato anche sinteticamente

esplicitato - non trovavano riscontro nel testo della richiesta del pubblico ministero, a dimostrazione che il giudice della cautela aveva compiuto un'autonoma valutazione del materiale sottoposto alla sua cognizione.

Ebbene date tali premesse, poiché **lo stesso Tribunale del Riesame nel suo provvedimento alle pagine 9 ss.** richiama le parti dell'ordinanza custodiale che si differenziano dalla richiesta del Pubblico Ministero in termini di valutazione degli elementi indiziari e della sussistenza delle fattispecie criminose, non si comprende perché non si adegui a quei principi che enunzia, e che dice di volere condividere, e pervenga ad una conclusione del tutto opposta.

Del resto, al Tribunale non compete un sindacato sulla forma della motivazione né sullo stile redazionale seguito dal GIP né tantomeno una valutazione stilistica sul provvedimento cautelare. Il giudizio del riesame, con riferimento al profilo contestato, ha il solo compito di analizzare se nel provvedimento sottoposto al suo vaglio possa evincersi che la valutazione autonoma del giudice è stata effettuata.

Se il Tribunale avesse effettuato una valutazione complessiva del provvedimento cautelare quel ragionamento che sostiene essere mancante lo avrebbe certamente individuato così come la sussistenza della autonoma valutazione da parte del Giudice della cautela.

Peraltro, come detto, l'orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità cui il Tribunale dichiara, apoditticamente, di non voler aderire è ancora più permissivo.

Infatti, in **Cassazione penale, sez. II, 04/05/2017, n. 25750** si legge testualmente che *in tema di misure cautelari personali, la necessità di un'autonoma valutazione da parte del giudice delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, richiesta dall'art. 292, comma 1, lett. c), c.p.p., così come modificato dalla l. 16 aprile 2015, n. 47, deve ritenersi assolta quando l'ordinanza, benché redatta con la tecnica del c.d. copia-incolla, accolga la richiesta del p.m. solo per talune imputazioni cautelari ovvero solo per alcuni indagati, in quanto il parziale diniego opposto dal giudice o la diversa graduazione delle misure costituiscono, di per sé, indice di una valutazione critica, e non*



*meramente adesiva, della richiesta cautelare, nell'intero complesso delle sue articolazioni interne.*

Circostanza che, come più volte detto, ricorre proprio nel caso di specie ed a cui il Tribunale non ha attribuito alcun rilievo.

In sintesi, dunque, analizzando la giurisprudenza della Corte di Cassazione si può ricostruire una casistica di mancanza di motivazione dell'ordinanza genetica ovvero di mancanza della autonoma valutazione che di seguito si riassume:

- carenza grafica della motivazione;
- motivazione meramente apparente, come quando ci si limiti alla mera *"...riproduzione della documentazione acquisita in sede d'indagini preliminari"*;
- motivazione per relationem ed impiego di mere clausole di stile o uso di frasi apodittiche: quando cioè nel recepire integralmente il contenuto di altro atto del procedimento, o nel rinviare a questo, non si dia contezza alcuna delle ragioni per cui il giudice abbia fatto proprio il contenuto dell'atto recepito o richiamato o comunque lo abbia considerato coerente rispetto alle sue decisioni;
- semplice riedizione del compendio investigativo, facendo leva sull'autoevidenza dello stesso;
- sterile rassegna delle fonti di prova a carico dell'indagato senza alcuna indicazione degli specifici elementi reputati indizianti;
- mera elencazione descrittiva degli elementi di fatto:
- mera elencazione delle trascrizioni del contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate *"apoditticamente definite come "autoevidenti", "manifeste", "chiare", "inconfutabili",* e analoghe espressioni;
- mero rinvio alle schede personali redatte dalla P.G..

Ebbene, dalla disamina della ordinanza custodiale in genere, e con specifico riferimento all'indagato in oggetto si evidenzia chiaramente che non sussiste nessuno dei casi di nullità della motivazione sopra richiamati poiché il percorso argomentativo seguito dal giudice è evidente e immediatamente percepibile, qualora l'o.c.c. fosse stata esaminata nel suo complesso, come si spiegherà *infra*, e non in maniera parcellizzata e settoriale come ha fatto il Tribunale.

Invero, in via preliminare il giudice evidenzia le caratteristiche metodologiche seguite nella valutazione da lui effettuata dell'imponente materiale probatorio sottoposto al suo vaglio.

**pagg. 34 - 35 della o.c.c. (che si riportano per comodità espositiva)**

Gli elementi indiziari a carico degli indagati, consistenti e molteplici, sono ben compendati nella richiesta del P.M. e nelle richiamate informative di p.g. (cfr. in particolare informativa dei Carabinieri del 23 marzo 2016) a cui integralmente si rinvia per relationem per quanto qui non espressamente riportato.

Con riferimento ai numerosi reati fine ed agli altri delitti in contestazione, il complesso degli elementi indiziari acquisiti – consistenti nell'attività di intercettazione, di localizzazione satellitare, di pedinamento, osservazione e controllo, nel riconoscimento effettuato dal personale della p.g. e nelle informazioni acquisite dalle vittime – ha permesso, in molti casi, la ricostruzione degli accadimenti che hanno contraddistinto la consumazione degli episodi criminosi in contestazione.

Ad avviso di questo giudice, gli elementi indiziari così raccolti sorreggono ampiamente il giudizio di responsabilità di molti degli indagati (salvo le specificazioni di cui *infra*), secondo lo standard richiesto in sede cautelare ex art. 273 c.p.p. di elevata probabilità di colpevolezza

In seguito, l'ordinanza custodiale evidenzia la “**premessa interpretativa indispensabile**” (come la definisce lo stesso g.i.p.) che si deve ritenere applicabile all'intera vicenda processuale e a tutte le posizioni esaminate, in cui si rilevano i caratteri precipui del percorso motivazionale adottato e della valutazione fatta degli elementi di fatto, delle risultanze probatorie, delle singole posizioni personali e delle singole imputazioni.

**Pagg. 37-39 della o.c.c. (che si riportano per comodità espositiva)**

Al fine di comprendere i risultati della presente indagini - durata quasi due anni – è indispensabile una ulteriore precisazione.



E' importante premettere e precisare che i gravi indizi di colpevolezza possono desumersi dai risultati di complessi e puntuali servizi di Polizia e, soprattutto, da un'enorme mole di conversazioni intercettate e di contatti tra gli indagati, che vanno "letti" – comunque – con estrema attenzione, connettendo ogni elemento all'altro.

Invero, magari, singolarmente esaminate, le conversazioni in questione (nonché le altre risultanze investigative) potrebbero anche apparire non decisive o poco chiare ma lette e valutate tutte congiuntamente raccontano effettivamente una storia; ed è, per l'appunto, una storia di mafia e di fazioni che si alleano, si ricompattano ovvero si contrappongono, segnando così, nel corso del tempo, l'avvicinarsi di diverse persone nella supremazia delle diverse articolazioni di *cosa nostra*, ovviamente con l'appoggio di altri esponenti mafiosi di rilievo della provincia agrigentina di *cosa nostra* e di tutta la Sicilia.

**In definitiva, quindi, trattasi di una storia corale, in cui ogni singola conversazione (ed ogni singola acquisizione investigativa) si pone come un tassello di un complesso mosaico che rappresenta i principali personaggi della compagine mafiosa della provincia di Agrigento.**

Ve fin da subito destituita di fondamento ogni generica constatazione riguardo la genericità e frammentarietà delle conversazioni intercettate che, singolarmente considerate, appaiono di certo di significato oscuro o equivoco.

Ciò detto, le stesse intercettazioni - se considerate non singolarmente ma, attraverso un attento e laborioso sforzo interpretativo, nelle loro reciproche connessioni e collegandole con gli spostamenti e contatti tra gli indagati monitorati dalla p.g. – permettono di pervenire ad una ricostruzione unitaria e, soprattutto univoca, non smentita da ricostruzioni alternative.

Al saldo di tale difficile sforzo interpretativo e ricostruttivo può ritenersi che molti degli indagati appartengano a *cosa nostra*, poiché appare evidente che il partecipare alle diverse dinamiche operative con cui si manifesta il fenomeno mafioso (e soprattutto, con riferimento ai risultati della presente indagine, il controllo di ogni tipo di attività economica e la pratica generalizzata delle estorsioni) ed alla lotta per l'acquisizione della supremazia nell'ambito delle rispettive famiglie mafiose delinea chiaramente l'assunzione di ruoli dinamici all'interno del sodalizio *cosa nostra*.

Le superiori considerazioni sono indispensabili per procedere ad un'attenta e compiuta interpretazione del materiale investigativo raccolto e devono essere tenute presente nella valutazione degli indizi raccolti riguardo alla posizione di ogni singolo indagato ed alla ricostruzione di ogni singolo episodio di reato per cui è stata chiesta l'applicazione di una misura cautelare.

In seguito, verranno analizzati nel dettaglio gli elementi raccolti in merito alla posizione di ciascun indagato per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. ed anche gli elementi investigativi raccolti in merito agli incontri tra gli indagati ed ai singoli episodi estorsivi in contestazione.

Tali ultimi episodi estorsivi (per la specifica disamina dei quali si rinvia, *infra*, ad altre parti dell'ordinanza) unitamente a quanto accertato nel corso dell'indagine e sopra riferito, con particolare riferimento alle modalità riservate degli incontri con altri uomini d'onore assumono straordinaria valenza probatoria (a prescindere dal riconoscimento di gravi indizi di colpevolezza in merito ad ogni singolo reato-fine in contestazione) relativamente all'inserimento degli indagati in "cosa nostra" e, quindi, sono utili per la prova della sussistenza, di gravi indizi di colpevolezza in ordine al contestato reato di cui all'art. 416 bis, c.p.

Le emergenze investigative acquisite attestano l'esistenza di sicuri rapporti intrattenuti dagli indagati tra loro e/o con soggetti inseriti in "cosa nostra" e dimostrano che gli stessi, grazie proprio a quel contesto relazionale, fanno parte dell'organizzazione criminale "*de qua*".

Tale costante tessuto di relazioni, l'assunzione di cautele e comportamenti "prudenti" al fine di evitare i controlli delle forze dell'ordine e il contenuto delle conversazioni captate dimostrano, di volta in volta, la concreta assunzione di diversi ruoli all'interno della struttura criminosa, manifestato da un impegno reciproco e costante nel tempo.

Con riguardo all'identificazione degli autori delle conversazioni intercettate, le attività di indagine hanno consentito di pervenire all'identità degli indagati, atteso che spesso i medesimi si chiamavano per nome o con i rispettivi appellativi nel contesto dei dialoghi; sono stati poi eseguiti servizi di localizzazione tramite i cellulari e le auto in uso agli indagati O.C.P. che hanno consentito di acquisire riscontri al contenuto dei dialoghi.

Inoltre, la identificazione è stata resa – in parte - possibile grazie ai continui riferimenti ai nomi degli interlocutori.

Non può trascurarsi, infine, il fatto che i servizi di intercettazione si sono protratti per lungo tempo sicchè anche il riconoscimento delle voci effettuato dagli ufficiali ed agenti di p.g. (e di cui si dà atto nelle annotazioni di p.g.) può ritenersi (almeno in questa fase) affidabile ed idoneo a sostenere un'affermazione di gravità indiziaria secondo gli standard richiesti dall'art. 273 c.p.p.

I più importanti e decisivi elementi indiziari possono trarsi dalle intercettazioni a bordo delle auto in uso degli indagati, luoghi dove gli stessi si ritrovavano a parlare in piena libertà offrendo chiari elementi utili per la ricostruzione dei fatti.

In seguito, **da pag. 39 a pag. 65 della o.c.c.**, si procede alla disamina analitica delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia e utilizzate nel presente procedimento effettuando una selezione delle stesse e spiegandone la rilevanza ai fini delle contestazioni.

Nel prosieguo, procedendo ad una selezione della richiesta del Pubblico Ministero nelle sole parti che ha ritenuto di condividere e di cui ha valutato la importanza e/o la rilevanza, il G.I.P. spiega **(da pag. 69 in poi)** lo sviluppo delle indagini e la composizione dei mandamenti e delle singole famiglie mafiose investigate. Inoltre, con riferimento ad ogni singolo componente del sodalizio criminoso, dopo la disamina delle risultanze investigative, il Giudicante evidenzia, alla fine di tale esposizione, la sua valutazione sulle ragioni per cui sussistono – o meno – gli indizi di colpevolezza a suo carico sia per il reato associativo che per i reati fine.

Nel procedere alla esposizione del materiale analizzato, l'o.c.c. illustra **(da pag. 419 in poi)** il valore attribuito agli incontri documentati dalla P.G. nel corso delle indagini sia in relazione alla vicenda associativa che ai singoli reati-fine.



Appare utile riportare testualmente il percorso argomentativo esplicitato dal giudice della cautela in via preliminare sul valore gravemente indiziario di tali elementi.

**Pagg. 419 - 421 (che si riportano per comodità espositiva)**

Il tenore delle conversazioni fin qui esaminate non lascia spazio a dubbi sull'inserimento organico di molti degli indagati all'interno dell'associazione mafiosa.

Dagli elementi già illustrati è possibile ricavare la profondità ed intensità dei legami e dei vincoli reciproci che unisce gli indagati.

Ad avviso del decidente, già un dato appare significativo: nel corso della lunga indagine, la p.g. ha documentato una serie davvero rilevante di incontri, in momenti diversi, in luoghi diversi, tra le medesime persone (o, almeno, con qualche variazione, tra un gruppo costante di persone).

Orbene, si tratta di incontri (frequenti) tra persone residenti in diversi paesi, non accomunati da alcun - lecito - interesse comune, non legati da alcuna -lecita- attività professionale.

E' emerso piuttosto - anche dal contenuto di molte conversazioni intercettate - che l'unico elemento di collegamento tra le persone che in diversi momenti concordavano appuntamenti e si riunivano è dato dalla comune appartenenza alla medesima associazione criminale; in ragione di tale comune appartenenza essi si sono trovati a discutere di posizioni di potere, di gerarchie, di ripartizione di potere su base territoriale, del controllo di attività economiche esercitate sui rispettivi territori, dell'imposizione del c.d. 'pizzo' ad imprenditori, dell'imposizione dell'installazione di slot machine in pubblici esercizi, ecc.

Trattasi di comportamenti significativi - *facta concludentia* - da cui senza dubbio desumere gravi indizi di reità a carico dei soggetti coinvolti.

Le indagini hanno, dunque, evidenziato che molti degli indagati (cfr. infra) -i quali, come è stato accertato nel presente processo, procedevano a riorganizzare il c.d. mandamento della montagna - partecipavano frequentemente a riunioni ed incontri e si incontravano inoltre con noti esponenti mafiosi di famiglie palermitane, e della Provincia di Enna e di Caltanissetta intraprendendo viaggi per diversi punti della Sicilia, con particolari modalità precauzionali, per incontrarsi, tassativamente, come si vedrà, in una cornice di estrema riservatezza e con collaudate procedure organizzative.

Vieppiù, la natura illecita dei legami è possibile ricavare dal fatto che molti degli indagati sono stati intercettati mentre discutono dell'assetto dell'organismo mafioso, dei suoi equilibri interni ed esterni, delle condotte criminali realizzate e da realizzare.

E' evidente che la trattazione di tali delicati argomenti depone nel senso dell'inserimento organico in Cosa Nostra dei protagonisti dei dialoghi captati.

Nella valutazione della gravità indiziaria degli elementi investigativi raccolti non può trascurarsi il fatto che molte di tali conversazioni venivano intercettate nel corso di riunioni ed incontri strategici tra i vari appartenenti al gruppo criminoso fornendo così un decisivo ed ulteriore elemento di riscontro all'ipotesi accusatoria.

Sul punto giova rimarcare l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione che, ha precisato che proprio in materia di associazione di tipo mafioso, sono *elementi fattuali sufficienti a far ritenere integrata la condotta di partecipazione alla associazione, l'essere a conoscenza dell'organigramma e della struttura organizzativa delle cosche della zona, dell'identità dei loro capi e gregari, dei luoghi di riunione, degli argomenti trattati e l'essere stato ammesso a partecipare a degli incontri in contesti deputati all'inserimento di nuovi sodali* (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4937 del 19/12/2012 Cc. (dep. 31/01/2013 ) Rv. 254915; nello stesso senso Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1470 del 11/12/2007 Ud. (dep. 11/01/2008 ).

Orbene, nella fattispecie, tale costante tessuto di relazioni (talvolta dissimulato con il riferimento ad attività lecite ordinarie), l'adozione di comportamenti "prudenti" e di speciali cautele al fine di evitare i controlli delle forze dell'ordine e il contenuto delle conversazioni captate dimostrano la concreta assunzione di un ruolo materiale all'interno della struttura criminosa.

Il p.m., nella richiesta di applicazione di misura cautelare, molto opportunamente, fornisce una elencazione riepilogativa degli incontri tra gli indagati e che la p.g. ha, in diversi modi, monitorato.

Già il dato oggettivo del numero di tali incontri (unitamente alle qualità dei soggetti partecipanti, alle modalità di programmazione ed alle cautele per la realizzazione), appare già in sé eloquente di quanto sopra esposto e dimostrativo della solidità dei legami tra gli indagati.

Infine, il provvedimento custodiale passa ad esaminare i singoli reati - fine oggetto di contestazione (**pagg. 573 ss. della o.c.c.**) rilevandone o meno la sussistenza della gravità indiziaria o la stessa integrazione del fatto tipico. In particolare dopo aver preso le mosse dalla esposizione fattuale del Pubblico Ministero, in relazione alla quale non vi era alcuna ragione per procedere ad una sua riscrittura con altre parole - come riconosciuto dallo stesso Tribunale per il Riesame - il GIP evidenzia gli elementi ritenuti rilevanti a suo parere ed il valore che vi ha attribuito.

Così, proprio con riferimento alla posizione del REINA il Giudice, dapprima procede ad una selezione degli elementi di fatto adottati dal P.M. (dimostrando così di avere adempiuto a quell'onere di autonoma valutazione su di lui gravante), e in seguito rileva testualmente quanto segue

#### **Motivazione del capo VV) - pag. 1083 -1084**

*Il saldo che si trae dal contenuto delle conversazioni intercettate è dunque, che Reina Stefano ha accettato la promessa fatta da GLAMBRONE Calogerino, in qualità di figura autorevole della famiglia mafiosa di Cammarata, di procurare voti in favore della moglie Bonacolta candidata alle elezioni comunali; parimenti da quest'ultima conversazione e da quelle precedentemente esaminate è emerso che, in cambio, Reina Stefano aveva garantito l'appoggio della moglie all'interno del Consiglio Comunale in favore dell'associazione mafiosa al fine di favorire la medesima consorteria in ogni affare di interesse.*

*Dal che la ricorrenza della circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. 152 del 1191.*

*Il tenore delle conversazioni non lascia parimenti dubbi circa il fatto che il REINA si sia rivolto proprio al GLAMBRONE in ragione della sua ben nota e consolidata autorevolezza nel territorio, derivante della specifica appartenenza in posizione di vertice alla famiglia mafiosa del territorio.*

*Sussistono, dunque, gravi indizi di colpevolezza a carico di entrambi gli indagati in relazione all'ipotesi di reato contestata al capo VV delle imputazioni.*

Da ultimo, **da pag. 1173 in poi**, il G.I.P. evidenzia le esigenze cautelari sussistenti in relazione a tutti gli indagati, in relazione al contesto criminale in cui hanno operato ed ai precedenti penali su di essi gravanti qualora sussistenti.

**Pagg. 1173 - 1175 (che si riportano per comodità espositiva)**

Quanto, poi, alla questione relativa alle esigenze cautelari, per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., opera la doppia presunzione di cui all'art. 275 c. 3 c.p.p. di esistenza delle esigenze cautelari (relativa) e di necessaria applicazione ed esclusiva adeguatezza della custodia cautelare in carcere (assoluta). Non si ravvisano agli atti del fascicolo elementi idonei a sostenere l'assenza di esigenze cautelari dato il contesto criminale di speciale pericolosità cui inserire le condotte di ciascuno degli indagati.

Per quanto riguardo i reati commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis c.p. e, dunque, aggravati dalla circostanza di cui all'art. 7 citato, opera parimenti la doppia presunzione relativa e, quindi, va applicata – in assenza di elementi che possano far ritenere superata la presunzione medesima, che nel caso concreto, difettano e non si rinvergono nel fascicolo – la custodia cautelare in carcere (salvo le eccezioni e le specificazioni che verranno qui di seguito illustrate).

Dalle indagini espletate è emerso l'inserimento degli indagati – o la loro contiguità – negli ambienti criminali facenti capo alle articolazioni dell'associazione mafiosa *cosa nostra*, facenti parte del mandamento della montagna ed altre aricolazioni limitrofe, il che ne evidenzia (anche per gli indagati formalmente incensurati) la speciale pericolosità dei medesimi soggetti e porta ad escludere che le condotte poste in essere abbiano avuto carattere episodico; al contrario si è trattato di condotte ripetute e, per quanto sopra detto, sono state poste a vantaggio dell'associazione criminale predetta.

In definitiva, la gravità dei fatti, le modalità concrete di realizzazione – sopra ampiamente illustrate, trattandosi di reati commessi in maniera organizzata e ripetuta – e la personalità dei soggetti evidenziano la sussistenza di esigenze cautelari special preventive che restano di natura e di grado massimo, al cospetto delle quali non emergono elementi suscettibili di bilanciamento in termini di gradualità (salvo le eccezioni e le specificazioni che verranno qui di seguito illustrate)

Si evidenzia infatti che numerosi indagati sono già gravati da precedenti penali (cfr. certificati del casellario agli atti); come riportato in epigrafe, è stata contestata la recidiva:

\*\*\*

Conclusivamente, se il Tribunale per il Riesame avesse interpretato la posizione di ogni singolo indagato alla luce della intera ordinanza custodiale e valutando e analizzando come la stessa è stata strutturata in relazione al percorso motivazionale seguito, e non fondando il proprio giudizio su una parcellizzazione del medesimo provvedimento e su una interpretazione estremamente formalistica delle regole codicistiche sulla

motivazione, certamente sarebbe giunto a conclusioni ben diverse e non sarebbe incorso nei vizi di cui al presente ricorso.

Invero, a fronte di quanto sopra evidenziato sostenere che il predetto provvedimento giudiziario è privo di motivazione e/o motivato in maniera solo apparente e/o carente di autonoma valutazione da parte del G.I.P: è con tutta evidenza una circostanza non corrispondente al vero, sia in fatto (poiché si sono sopra riportate le parti della motivazione relative alla posizione de qua) sia in relazione alla interpretazione che deve darsi alle norme sulla motivazione dei provvedimenti giudiziari.

Per quanto sopra


**CHIEDE**

che la Suprema Corte voglia annullare con rinvio l'ordinanza del Tribunale del riesame di Palermo meglio indicata in epigrafe.

Palermo 3.4.2018

Il Sostituto Procuratore della Repubblica


Calogero Ferrara



Si incarica per il deposito del presente ricorso per cassazione

Il Sostituto Procuratore della Repubblica

Calogero Ferrara



DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL \_\_\_\_\_